

1 In generale

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali d'Appalto («CGA») regolano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti d'appalto tra l'Azienda elettrica ticinese come committente (di seguito «AET») e l'appaltatore (di seguito «Partner contrattuale»).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta a AET, il Partner contrattuale accetta le presenti CGA e rinuncia espressamente all'applicazione delle proprie condizioni generali di vendita come pure a regole di vendita vigenti nel settore.
- 1.3 Regolamentazioni tra il Partner contrattuale e AET che modifichino o completino le CGA sono valide solamente se formulate per iscritto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta, comprensiva di eventuale dimostrazione, avviene a titolo gratuito, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 Il Partner contrattuale presenta l'offerta basandosi sulla richiesta di offerta o sul bando di concorso. La tipologia di esecuzione presente nel capitolato delle prestazioni ha carattere vincolante. Solo se espressamente ammesso dagli atti di gara, se il Partner contrattuale ritiene di non potersi assumere la piena responsabilità in merito (come da art. 25 della norma SIA 118:2013), devono essere presentate delle controproposte. Controproposte, integrazioni e modifiche rispetto al capitolato delle prestazioni devono essere presentate dal Partner contrattuale in una documentazione a parte e in forma di variante di offerta. Eventuali proposte del Partner contrattuale che divergono da quanto richiesto dal committente devono essere motivate all'interno dell'offerta.
- 2.3 Il Partner contrattuale è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della documentazione (piani, schizzi, schemi e altri documenti) ricevuta e ad informare immediatamente AET se ritiene che la stessa contenga errori o sia incompleta. Il Partner contrattuale assume espressamente i rischi di eventuali errori in ogni documento ricevuto nella misura in cui tali errori erano per lui riconoscibili e non li ha evidenziati nell'ambito del processo di domande/risposta nell'ambito di un concorso o prima della consegna dell'offerta nel caso di richiesta d'offerta. Il Partner contrattuale rinuncia nei confronti di AET a far valere pretese di risarcimento danni o di maggiori costi che eventualmente dovessero insorgere per eliminare tali errori nella misura in cui gli stessi fossero per lui riconoscibili.
- 2.4 Nell'offerta, il Partner contrattuale indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto ed eventuali imposte.
- 2.5 L'offerta è vincolante per sei mesi a partire dalla data di ricezione da parte di AET, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato indicato diversamente.

3 Adempimento del contratto

- 3.1 Il Partner contrattuale si impegna ad adempiere integralmente il contratto con competenza e diligenza, tutelando secondo scienza e coscienza gli interessi di AET, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute del suo campo professionale.
- 3.2 Il Partner contrattuale adempie al contratto personalmente rispettivamente con i propri collaboratori e non può obbligare AET nei confronti di terzi. Una cessione, completa o parziale, di diritti e doveri da parte del Partner contrattuale è consentita esclusivamente con autorizzazione scritta di AET. Il Partner contrattuale rimane responsabile per la fornitura a norma di contratto delle prestazioni da parte dei terzi coinvolti.
- 3.3 Il Partner contrattuale impiega unicamente collaboratori diligentemente selezionati e con una buona formazione e si impegna in particolar modo a soddisfare l'esigenza di AET di continuità del personale. Il Partner contrattuale, a prima richiesta di AET, provvederà a sostituire quei collaboratori che, secondo il parere di AET:
- non dispongono delle necessarie competenze tecniche;
 - non osservano le normative di sicurezza o il regolamento interno di AET;
 - si comportano in modo sconveniente sul luogo di lavoro; oppure
 - ostacolano in altro modo l'adempimento del contratto.
- 3.4 Il Partner contrattuale si impegna a rispettare, come standard minimo, il codice etico di AET (disponibile su richiesta all'indirizzo acquisti@aet.ch) e segnatamente a evitare conflitti tra i propri interessi e quelli di AET. Il Partner contrattuale informerà immediatamente AET in merito a possibili conflitti di interesse.

4 Obblighi di informazione del Partner contrattuale

- 4.1 Il Partner contrattuale fornisce regolarmente informazioni a AET in merito all'avanzamento dei lavori, e segnala subito per iscritto* tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento del contratto. Qualora fossero riconoscibili delle modifiche a fasi anche parziali ancora da eseguire, il Partner contrattuale provvede a informare AET senza indugio e per iscritto.

- 4.2 Il Partner contrattuale informa immediatamente AET, per iscritto e in forma completa, su scostamenti riconoscibili dalle spese di lavorazione concordate, come pure su tutte le circostanze che, segnatamente per motivi tecnici o economici, lasciano apparire indicata una modifica delle prestazioni pattuite.
- 4.3 Un'omissione di questi obblighi di informazione vale come rinuncia del Partner contrattuale a eventuali pretese di retribuzione supplementare e di proroga di termini.

5 Diritti di controllo di AET

- 5.1 AET dispone in qualsiasi momento di un diritto esaustivo di controllo e di informazione sull'avanzamento dei lavori e su tutte le parti del contratto. AET è in particolare autorizzata a visionare e esaminare in ogni momento tutta la documentazione del Partner contrattuale in relazione con l'esecuzione del contratto.
- 5.2 In qualsiasi momento AET è autorizzata a controllare direttamente (o a far controllare da terzi) la qualità dei lavori. Nei confronti del Partner contrattuale, il risultato di queste verifiche non vale come approvazione dei lavori.
- 5.3 Su richiesta di AET, il Partner contrattuale è sempre tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione e a fornire tutti i documenti quali rapporti intermedi, calcolazioni ecc., che ha allestito in relazione al contratto.

6 Diritto di impartire istruzioni di AET

- 6.1 AET ha il diritto nell'ambito dell'esecuzione del contratto, di impartire istruzioni al Partner contrattuale. Il Partner contrattuale segnala per iscritto a AET le conseguenze negative delle sue istruzioni, in particolare in relazione alle scadenze, alla qualità e ai costi sconsigliandola da istruzioni e richieste inadeguate. Qualora AET, nonostante l'avviso scritto contrario del Partner contrattuale, insista in forma scritta, il Partner contrattuale non risponde delle relative conseguenze.
- 6.2 Gli accordi specifici attinenti il progetto sono integrati in comunicazioni, verbali di riunioni, resoconti, documentazione, ecc.

7 Realizzazione dell'opera

- 7.1 AET definisce nel contratto l'opera che deve essere eseguita dal Partner contrattuale. Unitamente alla consegna dell'opera, il Partner contrattuale fornisce ad AET in formato elettronico oppure in versione cartacea la documentazione richiesta in formato riproducibile, in lingua italiana e negli esemplari concordati.
- 7.2 Le prestazioni comprese nel contratto sono suddivise tra prestazioni di base e prestazioni eventuali. Le prime devono essere svolte dal Partner contrattuale senza ulteriori richieste mentre le seconde necessitano di un'ulteriore conferma per iscritto da parte di AET prima di poter essere realizzate. La mancata conferma di una o più prestazioni eventuale non determina alcun diritto per il Partner contrattuale.
- 7.3 Per l'esecuzione di lavori supplementari non previsti dal contratto ma resi necessari in corso d'opera è necessario che prima della loro esecuzione siano offerti per iscritto, approvati e ordinati per iscritto. Queste offerte supplementari devono essere calcolate con gli stessi principi e prezzi base dell'offerta principale e sono soggette, sotto ogni aspetto, alle stesse condizioni. Inoltre, AET può richiedere in qualsiasi momento modifiche delle prestazioni pattuite come pure prestazioni supplementari. In tale eventualità, retribuisce il Partner contrattuale per le prestazioni comprovate e autorizzate che sono state eseguite prima della modifica dell'ordinazione e che sono diventate inutili.
- 7.4 Prima di iniziare i lavori il Partner contrattuale deve verificare rispettivamente rilevare tutte le misure dei disegni e piani messigli a disposizione, ritenuto che egli è il solo responsabile della loro esattezza. Prima dell'inizio dei lavori il Partner contrattuale deve verificare le proprietà e l'idoneità dei materiali da lui forniti.
- 7.5 Il Partner contrattuale deve notificare tempestivamente per iscritto (art. 365 CO) a AET eventuali circostanze che possono compromettere la corretta e puntuale esecuzione dell'opera. L'obbligo di notifica si estende anche a circostanze che dovrebbero essere conosciute da AET o dal suo rappresentante o che potrebbero condurre ad un'importante maggiorazione delle quantità rispetto a quanto previsto nel capitolato, rispettivamente nell'offerta.
- 7.6 Qualora AET desideri una modifica delle prestazioni, il Partner contrattuale le comunicherà per iscritto entro 10 giorni lavorativi se la modifica è possibile e quali sono le ripercussioni sulle prestazioni da effettuare, sulla retribuzione e sulle scadenze. Il Partner contrattuale non può rifiutarsi di aderire a una proposta di modifica di AET se detta modifica è oggettivamente fattibile e non muta le caratteristiche complessive della prestazione da fornire. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, AET decide se la modifica dovrà essere eseguita. Se il Partner contrattuale desidera una modifica, AET può accettare o rifiutare la corrispondente richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

- 7.7 Se il Partner contrattuale ritiene che un'istruzione o una modifica dei piani costituisce una modifica dell'ordinazione ai sensi dell'art. 84 della Norma SIA 118:2013, lo notificherà per iscritto a AET entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istruzione o della modifica dei piani. In assenza di una tale notifica da parte del Partner contrattuale, AET avrà il diritto di ritenere che le istruzioni eventualmente impartite rappresentano una semplice concretizzazione della prestazione originariamente pattuita. Qualora la modifica d'ordinazione potesse avere rilevanti ripercussioni sui lavori, in particolare per quanto riguarda rispetto dei termini e delle scadenze oppure il prezzo dell'opera, il Partner contrattuale provvederà a informare AET prima dell'attuazione della modifica dell'ordinazione. L'omissione di questa informazione, significa una rinuncia del Partner contrattuale a eventuali pretese che sarebbero potute derivare dalla modifica dell'ordinazione, segnatamente corrispondenti proroghe delle scadenze, adeguamenti dei termini o remunerazioni supplementari.
- 7.8 Il Partner contrattuale durante il periodo di esame delle richieste di modifica prosegue regolarmente i lavori previsti dal contratto, fatte salve istruzioni di tenore diverso da parte di AET.
- 8 Procedura di collaudo**
- 8.1 Il Partner contrattuale notifica a AET per iscritto l'ultimazione dell'opera, con la richiesta di procedere al collaudo. Allo stesso modo devono essere notificati verifiche intermedie o collaudi supplementari eventualmente pattuiti. Il Partner contrattuale è tenuto a farsi confermare per iscritto il collaudo e il termine concordato. Il collaudo deve essere protocollato e il verbale sottoscritto da entrambe le parti.
- 8.2 Le parti contraenti concordano la procedura di collaudo e la data dello stesso.
- 8.3 Se in fase di esame non si riscontrano difetti, la prestazione viene collaudata mediante sottoscrizione del verbale. Se in occasione dell'esame si riscontrano difetti solo di lieve entità che non compromettono, o solo in modo irrilevante, l'uso previsto dell'opera, ha nondimeno luogo il collaudo della prestazione con la firma del verbale. Il Partner contrattuale si impegna a eliminare i difetti nell'ambito delle prestazioni di garanzia.
- 8.4 Se durante l'esame vengono riscontrati gravi difetti che fanno apparire insostenibile la messa in esercizio dell'opera, il collaudo viene rinviato e le parti concordano una nuova data di collaudo dopo l'eliminazione dei difetti riscontrati. Se anche nel corso di questa si riscontrassero dei difetti rilevanti e le parti non troveranno un accordo sulla prosecuzione, il contratto prende fine e saranno restituite tutte le prestazioni. Rimangono riservate le pretese di risarcimento dei danni.
- 8.5 Al collaudo dell'opera il Partner contrattuale deve fornire una dichiarazione dei suoi subappaltatori e fornitori che attesti l'avvenuto pagamento delle loro prestazioni in base ai contratti stipulati e che essi rinunciano a un'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani, nella misura in cui la natura della cosa lo ammettesse.
- 8.6 Se AET non procedesse al collaudo dell'opera entro 2 mesi dalla notifica scritta del Partner contrattuale, la stessa si ritiene collaudata.
- 8.7 Esami intermediari eseguiti prima del collaudo non hanno alcun influsso sull'inizio dei termini di denuncia, garanzia e prescrizione. Essi non comportano il trasferimento delle parti esaminate ad AET.
- 9 Garanzie**
- 9.1 Il Partner contrattuale garantisce che l'opera presenta le qualità pattuite e promesse come pure quelle qualità che AET in buona fede può presupporre anche senza un accordo particolare. Il Partner contrattuale garantisce inoltre che eventuali opere realizzate nell'ambito del contratto vengono consegnate con tutte le caratteristiche pattuite e promesse, e in buona fede presupposte per un uso conforme alla loro destinazione; si garantisce altresì che le stesse sono conformi alle disposizioni legali in materia.
- 9.2 In presenza di un difetto, AET può decidere se richiedere la sua eliminazione o diminuire la remunerazione in proporzione al minor valore. Nel caso in cui AET richieda l'eliminazione del difetto, il Partner contrattuale è tenuto a eliminarlo entro il termine stabilito da AET, sopportando i relativi costi. Se il difetto può essere eliminato solo con una nuova realizzazione, il diritto all'eliminazione comprende anche il diritto alla nuova realizzazione. Se il Partner contrattuale non ha eseguito la richiesta eliminazione oppure non l'ha eseguita entro i termini stabiliti, AET può sempre a sua scelta:
- diminuire la remunerazione di un importo corrispondente al minor valore;
 - eseguire in proprio l'eliminazione dei difetti o farli eseguire da terzi a spese e a rischio del Partner contrattuale; in questo caso il Partner contrattuale è obbligato a trasmettere a AET tutta la documentazione e i piani;
 - recedere dal contratto.
- 9.3 Rimane espressamente riservato il diritto al risarcimento danni.
- 9.4 Il Partner contrattuale garantisce che tanto lui quanto i terzi da lui coinvolti dispongono di tutti i diritti per eseguire le prestazioni conformemente al contratto. In particolare, il Partner è autorizzato a concedere a AET i diritti sui risultati del lavoro nella misura contrattualmente stabilita.
- 9.5 Il Partner contrattuale garantisce, di utilizzare e copiare tutta la documentazione che AET gli mette a disposizione, compresa quella in formato elettronico, esclusivamente per la fornitura delle prestazioni. Da parte sua, AET garantisce che l'utilizzo dei documenti da parte del Partner contrattuale non viola alcun diritto di protezione di terzi.
- 9.6 AET può richiedere al Partner contrattuale la consegna di una garanzia di buona esecuzione a prima richiesta ed irrevocabile pari al 10% dell'importo contrattuale emessa da primaria banca o compagnia assicurativa svizzera e valida fino a un mese oltre il termine previsto per la fine dei lavori. AET precisa questa richiesta al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto o dell'invio dell'ordinazione scritta.
- 9.7 In caso di anticipi di pagamento superiori a CHF 20'000.00 non compensati dalla fornitura di merce o prestazioni sul cantiere per il corrispettivo importo, il Partner contrattuale consegna una garanzia di restituzione d'acconto a prima richiesta ed irrevocabile di pari importo emessa da primaria banca o compagnia assicurativa svizzera e valida fino a un mese oltre il termine di fornitura previsto.
- 9.8 Durante lo svolgimento dei lavori è trattenuto un importo pari al 10% delle prestazioni nel frattempo eseguite a titolo di garanzia. Il pagamento del saldo finale può essere subordinato alla consegna di una garanzia di buon funzionamento dell'opera del 10% dell'importo totale di liquidazione emessa da primaria banca o compagnia assicurativa svizzera, a prima richiesta, irrevocabile e valida per 2 anni dalla data del collaudo superato. AET precisa questa richiesta al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto o dell'invio dell'ordinazione scritta.
- 9.9 Rimane espressamente riservato il diritto al risarcimento danni.
- 10 Rimunerazione**
- 10.1 La remunerazione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie per il regolare adempimento del contratto. La remunerazione copre in particolare anche il trasferimento di diritti, tutti i costi di documentazione e di materiale come pure le spese, le tasse di licenza e i pubblici tributi.
- 10.2 Il superamento di un massimale di spesa concordato sarà a carico del Partner contrattuale, a meno che AET abbia approvato per iscritto la modifica di un'ordinazione o ne debba sopportare in modo provato i maggiori costi.
- 10.3 Salvo indicazione contraria i prezzi offerti si ritengono comprensivi di ogni prestazione necessaria per la corretta e completa esecuzione della consegna richiesta anche se non specificamente indicata nella richiesta di offerta o sul bando di concorso ma ragionevolmente esigibile secondo le regole dell'arte. Si ritengono in particolare compresi:
- tutta la progettazione e la programmazione;
 - il ritiro ed il trasporto DDP Incoterms 2010 in officina di eventuali componenti;
 - la fornitura DDP Incoterms 2010 sul luogo d'impiego di tutti i materiali necessari compreso lo scarico in loco;
 - la messa a disposizione della manodopera necessaria;
 - la messa a disposizione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori;
 - eventuali prestazioni di terzi in subappalto, se ammesso;
 - le prestazioni di messa in servizio, collaudo e di certificazione;
 - l'istruzione necessaria al personale AET per il corretto esercizio dell'opera;
 - la messa a disposizione della documentazione d'opera.
- 10.4 I quantitativi indicati nei capitolati di AET rispettivamente nelle offerte dei Partner contrattuali non sono impegnativi per AET e possono scostarsi anche in maniera significativa senza che il Partner contrattuale abbia diritto ad un adeguamento del prezzo unitario.
- 10.5 Le prestazioni che non possono ancora essere completamente definite al momento della conclusione del contratto sono indicate come tali nel contratto. AET e il Partner contrattuale concorderanno, prima della loro esecuzione in un'aggiunta scritta al contratto, il contenuto e l'estensione di queste prestazioni, come pure la loro remunerazione e base di calcolo sulla scorta delle calcolazioni originarie.
- 10.6 AET si riserva il diritto di dedurre dalla remunerazione i maggiori costi e/o supplementari imputabili al Partner contrattuale. Rimangono in ogni caso riservate le pretese di AET di risarcimento dei danni.
- 10.7 Se il Partner contrattuale è responsabile dell'insorgere di difetti, AET può effettuare una trattenuta pari almeno alla stima dei costi per l'eliminazione dei difetti e dei danni.
- 11 Fattura, pagamento**

- 11.1 Le fatture devono essere inviate all'indirizzo AET, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso. In alternativa all'invio cartaceo le fatture possono essere inoltrate in formato pdf all'indirizzo e-mail fatture@aet.ch.
- 11.2 Il pagamento avviene a 30 giorni dalla data della fattura se accettata da AET. Tutte le domande di pagamento, le fatture non corrette, incomplete o non verificabili, ecc. saranno ritornate al Partner contrattuale.
- 11.3 L'accettazione della fattura finale avviene quando:
- i lavori sono completati ed il collaudo superato senza riserve rilevanti;
 - la liquidazione finale è stata verificata e riconosciuta corretta da AET;
 - la fattura è corretta secondo la liquidazione accettata da AET;
 - tutti i difetti sono stati eliminati (per quelli di lieve entità può essere concordato un termine di ripristino nel periodo di garanzia dietro presentazione di un attestato giusta la cifra 9.8 CGA);
 - la documentazione completa dell'impianto (es. i protocolli di collaudo, i protocolli di messa in servizio, eventuali modifiche della documentazione iniziale, ecc.) è stata consegnata e la necessaria istruzione al personale AET è stata impartita;
 - il Partner contrattuale ha fornito le dichiarazioni richieste alla cifra 8.5 CGA;
 - eventuali attestati di garanzia sono stati consegnati.
- In mancanza di uno o più dei presupposti precedenti il termine di pagamento non decorre.
- 11.4 Il Partner contrattuale provvede all'allestimento della liquidazione e della relativa fattura entro 2 mesi dal collaudo positivo dell'opera. In caso contrario AET, previa diffida, può procedere all'allestimento di una liquidazione unilaterale.
- 11.5 Con l'inoltro di ogni fattura il Partner contrattuale attesta di aver regolarmente pagato i propri subappaltatori, se ammessi, e fornitori.
- 11.6 In casi eccezionali AET è autorizzata a pagare direttamente fornitori e subappaltatori dietro loro richiesta esplicita. Prima del pagamento AET informa il Partner contrattuale di tale intenzione e quest'ultimo può dimostrare entro 14 giorni dal ricevimento dell'avviso che il pagamento è già avvenuto. In tal caso AET non ha diritto di pagare direttamente il richiedente.
- 11.7 AET è autorizzata, in caso di iscrizione provvisoria o definitiva di un'ipoteca legale da parte di fornitori o subappaltatori, a trattenere il corrispettivo importo alla prossima scadenza di pagamento. AET deve informare immediatamente il Partner contrattuale dell'iscrizione del diritto di pegno. Quest'ultimo è obbligato entro 10 giorni dalla comunicazione a fornire una sufficiente garanzia secondo l'art. 839 cpv. 3 CCS al fine di cancellare l'iscrizione a registro fondiario. Non appena presentata la garanzia richiesta AET ha l'obbligo di liberare il pagamento trattenuto.
- 12 Interruzione del lavoro**
- 12.1 Le interruzioni di lavoro ordinate da AET o da parte dell'autorità non danno diritto al Partner contrattuale ad alcun indennizzo supplementare. Scadenze o dilazioni di termini giustificanti uno stato di mora saranno però prorogate corrispondentemente alla durata dell'interruzione del lavoro.
- 12.2 Se a causa del ritardo si rende necessaria, alla ripresa dei lavori, una rielaborazione delle esistenti basi oppure sono necessari in altro modo maggiori oneri queste prestazioni supplementari e la loro retribuzione devono essere concordate per iscritto tra le parti prima della ripresa del lavoro.
- 13 Partner contrattuale**
- 13.1 Il Partner contrattuale è responsabile del continuo rispetto dei suoi obblighi legali in particolare nei confronti della legislazione sugli appalti pubblici e di quella sul lavoro. Con l'inoltro dell'offerta e/o con l'accettazione dell'ordine il Partner contrattuale dichiara:
- di rispettare le disposizioni vigenti in base alla Legge sul lavoro (RS 822.11), alla Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20), alla Legge sui lavoratori distaccati (RS 823.20), alla Legge sul lavoro nero (RS 822.41) ed alle corrispondenti disposizioni esecutive e direttive emanate dagli organi competenti;
 - di rispettare le disposizioni relative agli accordi centrali dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
 - di essere in regola con il pagamento di oneri sociali e imposte nonché con il rispetto dei contratti collettivi e dei contratti normali di lavoro vigenti;
 - di non aver preso né accordi né provvedimenti che potrebbero pregiudicare la concorrenza;
 - che nei suoi confronti, segnatamente in quella dei suoi dirigenti, non sono state pronunciate sentenze giudiziarie per la cattiva condotta dei lavori o per infrazioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro nei 5 anni che precedono la data d'inoltro dell'offerta;
 - di non essere oggetto di una procedura per fallimento, concordato, liquidazione o cessazione d'attività;
 - che negli ultimi dodici mesi non è stato costituito alcun pegno nei suoi confronti;
 - che rispetta la parità di trattamento tra uomo e donna;
 - che l'offerta è sottoscritta da persone in possesso della necessaria legittimazione per impegnare il Partner contrattuale.
- 13.2 Qualora venissero riscontrate mancanze in relazione a tali obblighi AET si riserva il diritto cumulativo di:
- richiedere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati ed il recesso immediato dal contratto a causa di gravi motivi;
 - richiedere il pagamento di una pena convenzionale del 10% della somma contrattuale;
 - segnalare il caso alle competenti autorità in materia di appalti pubblici.
- 13.3 Contestualmente con l'inoltro dell'offerta e/o con l'accettazione dell'ordine il Partner contrattuale comunica ad AET ogni cambiamento intervenuto nella propria organizzazione societaria rispetto ogni eventuale dato precedentemente fornito (dati anagrafici aziendali, persone responsabili, dati finanziari rilevanti, dimensioni ed attività aziendali, certificazioni, ecc.). Nel caso in cui AET costatasse che i dati in suo possesso non fossero più attuali, il Partner contrattuale sarà temporaneamente sospeso dalla lista dei fornitori fino ad avvenuto aggiornamento.
- 13.4 Il Partner contrattuale è responsabile della propria garanzia di qualità specifica al progetto e la realizza secondo i propri criteri di gestione del sistema di qualità.
- 14 Mora**
- 14.1 In caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite nel contratto, il Partner contrattuale è costituito automaticamente in mora.
- 14.2 Se l'inadempienza permane oltre un congruo termine supplementare concesso da AET, questa avrà il diritto di recedere immediatamente, tramite comunicazione scritta, dal contratto con il Partner contrattuale. AET potrà pagare le prestazioni svolte fino al momento della recessione, purché siano state eseguite conformemente al contratto e siano utili a AET, secondo il proprio apprezzamento.
- 14.3 Il Partner contrattuale deve a AET per ogni giorno civile completo o iniziato di superamento del termine di scadenza pattuito una pena convenzionale pari allo 0.2% dell'importo di delibera per ogni giorno di ritardo in aggiunta al risarcimento dei danni. La pena convenzionale viene limitata tuttavia al 10% della remunerazione dovuta secondo la cifra 10 CGA con l'aggiunta dell'IVA. La pena convenzionale è dovuta anche e fintanto che uno o più difetti della prestazione del Partner contrattuale non vengano eliminati. Se il danno dovuto al ritardo supera l'ammontare della pena convenzionale, AET può richiedere il pagamento del danno effettivo dovuto al ritardo dove la colpa del Partner contrattuale è presunta. Inoltre AET può esigere il pieno adempimento del contratto. In deroga a quanto stabilito dall'art. 160 cpv. 2 CO, la pena convenzionale rimane dovuta nonostante un'eventuale accettazione senza riserva da parte di AET.
- 14.4 AET è autorizzata a compensare la pena convenzionale con una qualsiasi pretesa di remunerazione del Partner contrattuale. Se la pena convenzionale opposta in compensazione è contestata, il Partner contrattuale non viene comunque liberato dal completo e ininterrotto adempimento del contratto. In caso di forza maggiore non è dovuta alcuna pena convenzionale.
- 15 Tutela della discrezione**
- 15.1 Le parti contrattuali trattano con riservatezza tutte le informazioni e i documenti ottenuti in relazione al presente rapporto contrattuale e che non sono notori e in generale nemmeno accessibili. Le parti devono provvedere affinché queste disposizioni siano rispettate anche da tutti i loro dipendenti, da ausiliari, da Partner contrattuali e da altri terzi.
- 15.2 La discrezione deve essere garantita già prima della conclusione del contratto. L'obbligo perdura per 10 anni dopo la fine del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi dello scioglimento e dalla parte che lo ha attuato. Rimangono riservati gli obblighi di legge.
- 15.3 Le parti contrattuali possono elaborare, nell'ambito dei contatti commerciali, i dati (ad es. indirizzi, dati sulla solvibilità, informazioni sui servizi e sulle offerte) di cui entrano in possesso in relazione al presente rapporto contrattuale. Le parti contrattuali partono dal presupposto che dovranno collaborare nella trasmissione o nell'elaborazione dei dati con terzi in Svizzera o all'estero.
- 15.4 Se il Partner contrattuale intende effettuare operazioni promozionali basate sul presente rapporto contrattuale oppure pubblicazioni al riguardo, necessita della preventiva autorizzazione scritta di AET.

- 15.5 Se una parte contrattuale o un terzo da essa incaricato viola i suddetti obblighi di segretezza, sarà tenuta a versare all'altra parte una pena convenzionale. Quest'ultima ammonta, per ogni caso, a un importo pari al 10% della remunerazione complessiva, al massimo tuttavia CHF 50'000.00. Il pagamento della pena convenzionale non esonera dal rispetto degli obblighi di riservatezza. Rimangono riservate pretese di risarcimento danni.
- 16 Diritti d'autore e altri diritti protetti**
- 16.1 Tutti i diritti protetti della proprietà intellettuale sorti con l'adempimento del contratto appartengono al Partner contrattuale.
- 16.2 Sui diritti d'autore e altri diritti, AET ottiene un diritto di utilizzo illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto, non esclusivo e trasferibile, che le consente di usufruire e di disporre dei risultati del lavoro. Il diritto di utilizzo può essere trasferito solo unitamente all'opera.
- 16.3 Sui diritti di protezione preesistenti e relativi a parti dei risultati dei lavori pattuiti, AET ottiene un diritto di utilizzo illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto, non esclusivo e trasferibile, che le consente di usufruire e di disporre dei risultati del lavoro.
- 17 Custodia dei documenti**
- 17.1 Il Partner contrattuale custodisce nel loro stato originario e senza costi, durante almeno 10 anni dalla fine del contratto, tutti i documenti e supporti che si riferiscono al presente rapporto contrattuale e che non siano stati trasmessi in originale a AET.
- 18 Responsabilità**
- 18.1 La responsabilità in caso di difetti è regolamentata secondo gli art. 166 e 172-180 SIA 118:2013.
- 18.2 Ogni parte è responsabile per i danni causati all'altro contraente, a meno che sia in grado di provare di non aver colpa. In ogni caso, la responsabilità rimane limitata al danno effettivamente intervenuto e comprovato. Nella misura consentita dalla legge, è esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
- 18.3 Le parti rispondono nella misura indicata alle cifre 18.1 e 18.2 CGA per il comportamento dei loro collaboratori e di altro personale ausiliario nonché, come se fossero propri di terzi ai quali hanno ricorso per l'adempimento del contratto (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti). Il fatto che il coinvolgimento di terzi sia noto e sia stato autorizzato non modifica la responsabilità del Partner contrattuale derivante dal contratto o relativa a esso. L'art. 399 cpv. 2 CO viene espressamente escluso.
- 18.4 Il Partner contrattuale si impegna a stipulare per tutta la durata del rapporto contrattuale un'assicurazione per responsabilità civile aziendale. La copertura assicurativa deve ammontare almeno a CHF 3'000'000.00 per singolo evento e coprire almeno 2 eventi nell'arco di 12 mesi.
- 18.5 L'assicurazione dei rischi abituali di trasporto e deposito come pure dei rischi di montaggio fino al collaudo è a carico del Partner contrattuale.
- 19 Entrata in vigore del contratto**
- 19.1 Il contratto entra in vigore con la firma dello stesso da parte di ambo le parti o con l'invio dell'ordinazione da parte di AET e la retrocessione della relativa conferma d'ordine conforme da parte del Partner contrattuale. In caso di mancato invio della conferma d'ordine da parte del Partner contrattuale entro 5 giorni dalla ricezione dell'ordine il contratto si ritiene entrato in vigore.
- 19.2 Nel caso in cui la conferma d'ordine divergesse dall'ordinazione, le eventuali discordanze faranno stato solo se ulteriormente accettate per iscritto da parte di AET.
- 19.3 In caso di richiesta di una garanzia di buona esecuzione come indicato alla cifra 9.6 CGA, l'entrata in vigore è inoltre subordinata alla consegna della garanzia e l'accettazione della stessa da parte di AET.
- 20 Recesso dal contratto**
- 20.1 AET è autorizzata a recedere dal contratto per giustificati motivi senza preavviso e in qualsiasi momento. Si considera giustificato motivo qualsiasi evento che renda insostenibile la continuazione del rapporto contrattuale per AET, in particolare:
- importanti superamenti delle scadenze imputabili al Partner contrattuale;
 - notevoli difficoltà finanziarie del Partner contrattuale che danno adito a particolari dubbi sulla possibilità oggettiva di adempimento del contratto, delle prestazioni e degli impegni di garanzia, in particolare l'apertura di una procedura di fallimento, la concessione di una moratoria concordataria o la chiusura di una procedura concordataria;
 - il mancato inizio o la mancata prosecuzione di lavori senza una sufficiente giustificazione;
 - il ripetuto mancato rispetto delle direttive di AET;
 - il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla cifra 13.1 CGA;
 - altre ripetute e persistenti violazioni di obblighi contrattuali importanti.
- 20.2 Un indennizzo del Partner contrattuale per il recesso dal contratto per motivi gravi è escluso. Il Partner contrattuale risponde nei confronti di AET per il danno risultante dalla violazione contrattuale e dal recesso dal contratto compresi i maggiori costi per l'incarico di un fornitore sostitutivo.
- 21 Prescrizione e termini di denuncia**
- 21.1 Con riserva della cifra 21.2 CGA, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni a decorrere dalla data dell'atto che ha causato l'evento dannoso.
- 21.2 I diritti per i difetti dell'opera si prescrivono in 2 anni, quelli per difetti di una costruzione entro 5 anni. I termini decorrono a partire dalla consegna dell'opera. Diritti per eventuali difetti, fatta salva la prescrizione dei diritti di garanzia, possono essere fatti valere in qualsiasi momento.
- 22 Diritto applicabile e foro**
- 22.1 Si applica il diritto svizzero. L'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (diritto di compravendita di Vienna) viene espressamente e interamente esclusa.
- 22.2 Il foro giudiziario è Bellinzona.